



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 997 DEL 09/11/2017

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: ACQUE DEL CHIAMPO SPA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, SITO IN VIA CÀ ROSSA – ARZIGNANO (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Provincia n° 212 del 22/01/2015 è stato approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali, non pericolosi, presso il sito della discarica "4" in comune di Arzignano;
- con nota del 23/07/2015 agli atti con prot. n. 50081, la Società Acque del Chiampo SpA ha comunicato l'inizio lavori e con nota del 23/12/2015, agli atti con prot. n. 87238, la fine dei lavori;
- con la nota del 23/12/2015, la Società Acque del Chiampo SpA ha comunicato l'avvio impianto e trasmesso il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, a firma dell'ing. Lorenzo Gentilin, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 1550, nonché richiesto il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio;

Ritenuto pertanto di procedere - ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n° 3/2000 - al rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

Vista la nota di avvio del procedimento prot. 60633 del 1/9/2017;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii."

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e le successive delibere di modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/20141 relativa agli importi e alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006; ...

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;...

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

DETERMINA

1. Di autorizzare la Soc.Acque del Chiampo SpA all'esercizio dell'impianto di di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in Cà Rossa – Arzignano. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio, allo scarico delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera e ha validità fino al 6/11/2027.
2. Di obbligare la Soc. Acque del Chiampo SpA di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

- a) La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni di stoccaggio dei rifiuti, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato nel lay out dell'impianto acquisito con prot. n° 72015 in data 16.10.2014 (Elaborato 3.3).
- b) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto a), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse, previa preventiva comunicazione alla Provincia, modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, in ottemperanza alle prescrizioni del presente provvedimento.
- c) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
- d) La Società dovrà mantenere operativa ed aggiornata la procedura di formazione del personale.
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'impianto), distinti per singolo codice C.E.R.

- f) La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalle D.G.R.V. n° 2229/2011, come integrata dalla D.G.R.V. n° 346/2013 e modificata dalla D.G.R. n° 1347/2014.

Gestione delle aree

- g) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
- h) Le aree destinate a deposito di rifiuti dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R.

Gestione dei rifiuti

- i) Nell'impianto dovranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R. e con le relative, specifiche operazioni consentite, riportate nella seguente Tabella:

C.E.R.	Descrizione	Operazioni	Note	Codifica e gestione materiale in uscita
19.08.01	vaglio	D15/R13	Limitatamente a rifiuti provenienti dall'impianto di depurazione di Arzignano	vaglio
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D15/R13		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13*	D15/R13		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13*

- j) La capacità massima di rifiuti in deposito presso l'impianto è di 29.000 m³.
- k) La potenzialità massima di conferimento è di 140 t/giorno e 26.000 t/anno.
- l) I rifiuti dovranno entrare ed uscire dall'impianto con formulario ed in uscita dovranno essere identificati con il medesimo codice C.E.R. in ingresso. Rimane fermo che i rifiuti registrati in operazione D15 dovranno essere conferiti esclusivamente ad impianti che effettuino una delle operazioni da D1 a D14 (smaltimento).
- m) L'accettazione dei rifiuti identificati con C.E.R. 19.08.14 dovrà essere subordinata allo svolgimento di apposite verifiche al fine di stabilirne la non pericolosità.
- n) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g del D. Lgs n. 36/2003, la durata del deposito preliminare non può protrarsi per più di un anno.

Gestione degli scarichi

- o) La Società dovrà monitorare nel tempo il rispetto dei limiti dello scarico e pertanto effettuare analisi delle acque meteoriche di dilavamento presso il pozzetto posto prima dell'immissione in fognatura, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno un'analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Alluminio, Zinco, Idrocarburi Totali, Cromo esavalente e totale. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
- p) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Gestione delle emissioni

- q) Nello stoccaggio e movimentazione dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi devono essere previsti accorgimenti atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.

Rumore

- r) L'esercizio dell'attività dovrà essere condotta nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico e comunque dovranno essere evitati i rumori molesti. La verifica di rispetto dei limiti dovrà essere svolta con frequenza triennale.
3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
4. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

1. La Società dovrà assicurare che:
- a) la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
 - b) la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
2. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
 - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
4. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo.
5. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società dovrà acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla società Acque del Chiampo SpA via PEC e conservato informaticamente agli atti della Provincia.

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Arzignano (VI), al Direttore del Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto e all'Osservatorio Regionale Rifiuti di Treviso (TV).

Vicenza, 09/11/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Squarcina